Distacco dei lavoratori: le informazioni da indicare in denuncia

Vista la rilevanza che il tema del distacco di manodopera sta assumendo a livello europeo, la Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) ha informato, con comunicazione n. 832/2022, della necessità di implementare il tracciato M.U.T. (Modulo Unico Telematico per la dichiarazione mensile di manodopera occupata) con alcune informazioni relative all'utilizzo dell'istituto in oggetto.

Decorrenza

A partire dalla **denuncia mensile di Febbraio 2023**.

Distacco nazionale

I lavoratori distaccati, oltre a essere dichiarati nel sistema di denuncia dall'impresa distaccante dalla quale dipendono, **devono essere indicati**, sempre in denuncia, **anche dall'impresa distaccataria** presso la quale sono temporaneamente distaccati nella sezione "*Soci, titolari, collaboratori*".

Distacco transnazionale

Vanno distinti due casi:

- ***Distacco da Paesi convenzionati con l'Italia*** (*Francia, Germania, Austria e San Marino*)

Le imprese distaccanti, in virtù della convenzione di reciprocità in essere, non hanno l'obbligo di iscrizione in Cassa Edile / Edilcassa dei lavoratori che distaccano in Italia.

Grazie agli sviluppi del sistema di denuncia è **l'impresa distaccataria italiana** che deve dare evidenza dei lavoratori distaccati nella sezione "*Soci, titolari, collaboratori*".

- ***Distacco da Paesi non convenzionati con l'Italia***

In base alla legislazione comunitaria, le imprese distaccanti hanno l'obbligo di iscrizione presso la Cassa Edile / Edilcassa di competenza con l'espletamento di tutti gli adempimenti del caso. Fermo restando tale obbligo, **anche l'impresa distaccataria italiana** deve dichiarare i lavoratori distaccati nella sezione "*Soci, titolari, collaboratori*" della propria denuncia mensile.

Lavoratori distaccati da segnalare in M.U.T. nella sezione "*Soci, titolari, collaboratori*"

Nel sistema M.U.T., all'interno della sezione "*Soci, titolari, collaboratori*", l'impresa distaccataria deve inserire le seguenti informazioni:

- le tipologie di "*lavoratore distaccato da impresa italiana*" e "*lavoratore distaccato da impresa estera";*
- il codice catastale estero dell'impresa distaccante;
- la sede legale dell'impresa distaccante.

Le nuove informazioni non cambiano le modalità di controllo della denuncia sino ad oggi effettuate.

Parma, 10 Marzo 2023